



Aggiornamento  
Professionale  
Settimanale

quaderno

settimanale

Focus settimanale:

- Proroga dei versamenti del Modello Redditi 2020
- Marchi+ già esauriti al via le nuove domande per brevetti e disegni
- Sponsorizzazioni spropositate giustificate dal metodo comparativo
- Interventi sugli immobili oltre 110%
- Gli interpelli dell'Agenzia delle Entrate del mese di settembre – seconda parte

## Indice:

### Flash di stampa



4

### L'Agenzia interpreta



13

### Il Giudice ha sentenziato



15

In breve ..... 17

Proroga dei versamenti del Modello Redditi 2020..... 17

Marchi+ già esauriti al via le nuove domande per brevetti e disegni ..... 19

L'Approfondimento – 1 ..... 21

Sponsorizzazioni spropositate giustificate dal metodo comparativo..... 21

L'Approfondimento – 2 ..... 30

Interventi sugli immobili oltre 110% ..... 30

L'Approfondimento – 3 ..... 41

Gli interpelli dell'Agenzia dell'Entrate del mese di settembre – seconda parte..... 41

L'angolo Giuridico ..... 47

Verifiche fiscali e tutela del contribuente..... 47

### Le prossime scadenze



50

*Bissacco Barbara  
Burzacchi Francesco  
Cannatà Giuseppe  
Capodicasa  
Francesco  
Costa Francesco*

**Comitato scientifico:**

*Costa Gianfranco  
De Stefani Alberto  
La Torre Giampiero  
Lupi Flavio  
Marcolla Alessandro  
Moro Nicola*

*Tatone Alessandro  
Trevisan Michele  
Ziantoni Daniele  
Ugo Oscar*

Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Associazione SERCONTEL sono soggetti a copyright.

Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Associazione SERCONTEL è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

**SerConTel**  
.it

**Associazione Ser.Con.Tel.** - Viale San Concordio, 738 - 55100 Lucca (LU) - C.F. e P.IVA 02372220463  
web: [www.sercontel.it](http://www.sercontel.it) mail: [info@sercontel.it](mailto:info@sercontel.it)

## Flash di stampa



<p>Dal 15.10 scelta per cessione del credito o sconto in fattura</p>	<p>IL SOLE 24 ORE 5.10.2020</p>	<p>Dal 15.10 sarà possibile inviare all’Agenzia delle Entrate la scelta delle agevolazioni in tema di superbonus 110% ossia le opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito. Per quanto riguarda la detrazione non servirà alcuna comunicazione.</p>
<p>Aumento di capitale delibere semplificate e credito d’imposta</p>	<p>IL SOLE 24 ORE 5.10.2020</p>	<p>Spa e srl avranno tempo fino al 30.06.2021 per beneficiare del regime semplificato transitorio, previsto dall’art. 44 D.L. 76/2020 per le delibere degli aumenti di capitale. Per quanto riguarda i quorum assembleari sarà sufficiente che sia rappresentata almeno la metà del capitale sociale e che le decisioni siano approvate con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea.</p>
<p>Codice della crisi</p>	<p>ITALIA OGGI 5.10.2020</p>	<p>Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 14/2019 è stata rinviata al 15.8.2020 al 1.9.2021 e già c’è uno schema di decreto che prevede un nuovo rinvio per effetto della pandemia Covid-19. La base della riforma è la nuova definizione di crisi, focalizzata sulla capacità dell’impresa di adempiere alle obbligazioni programmate con i flussi di cassa prospettici mediante i sistemi di allerta.</p>
<p>Firma digitale</p>	<p>IL SOLE 24 ORE 5.10.2020</p>	<p>La firma digitale è un meccanismo che garantisce l’autenticità del firmatario l’integrità, la piena validità del documento sottoscritto e il suo riconoscimento in tutti i Paesi europei. Tutte le persone fisiche possono dotarsi di una firma digitale per farlo possono rivolgersi a soggetti chiamati “prestatori di servizi fiduciari qualificati”. Sono soggetti autorizzati dall’agenzia per l’Italia digitale, che hanno proprio il compito di garantire l’identità di tutti coloro che utilizzano la firma digitale.</p>
<p>Requisiti tecnici e asseverazioni per</p>	<p>IL SOLE 24 ORE 6.10.2020</p>	<p>Secondo il decreto delle asseverazioni i tecnici abilitati dovranno asseverare il</p>

superbonus

rispetto dei requisiti tecnici previsti dal D.M. 6.8.2020 e la congruità delle spese sostenute rispetto ai massimali di corso specifici per singola tipologia di intervento. Il decreto dei requisiti tecnici prevede i massimali di costo specifici che dovranno essere rispettati sia per gli interventi del superbonus sia per gli interventi iniziati dopo la loro entrata in vigore per le altre detrazioni.

Conversione in legge Decreto Agosto

ITALIA OGGI  
6.10.2020  
IL SOLE 24 ORE  
6.10.2020

Si elencano brevemente le novità introdotte nella conversione in legge del Decreto Agosto:

- Sono stati parzialmente riaperti i termini per presentare domanda all'Agenzia delle Entrate per accedere al contributo a fondo perduto nei comuni colpiti da calamità e stati d'emergenza in atto alla data della dichiarazione dell'emergenza Covid-19 classificati montani a favore delle partite IVA.
- È stata introdotta la definizione dell'ingresso unico per le unità autonome ai fini della fruizione della detrazione maggiorata del 110% nonché il quorum assembleare del condominio per deliberare sulla cessione del credito o sullo sconto in fattura.
- Prevista la proroga al 30.10.2020 dei versamenti d'imposta per i contribuenti soggetti agli Isa che abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo 2019.
- È previsto il divieto di accesso alla cedolare secca dal 2021 per chi destina più di 3 appartamenti all'attività in quanto si presume che la stessa sia svolta in forma d'impresa con tutti i relativi obblighi sia fiscali che previdenziali.
- È estesa la rivalutazione d'impresa anche alle imprese che hanno l'esercizio non coincidente con l'anno solare nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 31.12.2019 se i beni d'impresa risultino dal

- bilancio dell'esercizio precedente.
- Aumentato dal 30% al 50% il credito d'imposta a favore delle strutture turistico ricettive con possibilità di fruizione fino al 31.12.2020.
  - È introdotta inoltre la possibilità di sospendere l'imputazione a conto economico degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali per il 2020, mantenendo il loro valore di iscrizione riportato dall'ultimo bilancio approvato con motivazione da indicare nella nota integrativa.
  - Presentata la proroga dal 30.4 al 15.10.2020 della sospensione del pagamento della Tosap per gli ambulanti e fino al 31.12.2020 per gli esercizi commerciali come bar e ristoranti.
  - Fino al 31.12 l'aliquota dell'imposta di registro per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di terreni agricoli è ridotta all'1% per i terreni agricoli adibiti all'imboschimento.
  - Esenzione della seconda rata Imu per le pertinenze di immobili rientranti nella categoria catastale D/2 anche sulla prima rata.
  - Previsto un bonus del 60% della spesa sostenuta fino a 3.500 euro per i soggetti che montano sistemi di riqualificazione elettrica sulla propria autovettura.
  - Prevista la possibilità per il genitore di fare ricorso allo smart working non solo se il figlio minore di 14 anni è in quarantena per contagio a scuola ma anche se il contagio è avvenuto in palestra, piscina, corso di musica o inglese. Nel caso di contagio scolastico se non è possibile il lavoro agile il genitore può fruire di un congedo retribuito al 50%.
  - Previste agevolazioni fiscali sui terreni tra cui l'esenzione Imu per i pensionati iscritti nella previdenza agricola in quanto assimilati ai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali se continuano

- a svolgere la loro attività.
- Per i finanziamenti ricevuti dalle imprese per attività di ricerca è previsto un nuovo piano d'ammortamento decennale sia per le imprese morose sia per quelle in bonis.
  - Introdotta l'esenzione dal versamento del diritto annuale alla Camera di commercio dal pagamento di marche bolli e tasse di concessione governativa per le nuove imprese under 30.
  - Sono estese alle imprese in difficoltà le garanzie di stato sul credito a condizione che alla data di presentazione della domanda le esposizioni non siano classificabili come deteriorate e non presentino importi in arretrato.
  - Previsto un nuovo fondo per il 2020 per la concessione di contributi a fondo perduto a favore di soggetti esercenti attività d'impresa, lavoro autonomo, reddito agrario nonché titolari di partita Iva che non hanno presentato la domanda di contributo di cui all'art. 25 D.L. 34/2020.

Sospensione dell'attività di riscossione	ITALIA OGGI 6.10.2020	Il Ministero dell'Economia ha ricordato che il 15.10.2020 si conclude il periodo di sospensione dell'attività ordinaria di riscossione tra cui i pignoramenti dovuta all'emergenza Covid-19. L'attività di riscossione ripartirà gradualmente.
Novità in tema di depositi fiscali	IL SOLE 24 ORE 6.10.2020	Novità sui recenti modelli dell'Agenzia delle Entrate in tema di depositi fiscali prevedono Pec obbligatoria e garanzia cumulativa. In particolare le garanzie consentono ai depositi fiscali di non pagare l'Iva al momento della dell'estrazione di benzina e gasolio in base alla deroga espressamente prevista dalla Legge di Bilancio 2018.
E-commerce e reintroduzione in franchigia	IL SOLE 24 ORE 6.10.2020	L'Agenzia delle Dogane con la Determinazione Direttoriale 329619/RU del 24.10.2020 ha affermato che i soggetti che effettuano frequenti operazioni di

		reintroduzione nel territorio nazionale di merci precedentemente esportate a seguito di transazioni commerciali svolte su piattaforme telematizzate (e-commerce) possono avanzare istanza per essere autorizzati a svolgere le procedure di re-introduzione in franchigia.
Rimodulazione orario di lavoro e formazione	IL SOLE 24 ORE 6.10.2020	È stato firmato dal Ministro del lavoro il decreto interministeriale che attua il fondo nuove competenze istituito presso Anpal che mira a rappresentare uno strumento alternativo alla cassa integrazione.
Registro unico nazionale del Terzo settore	IL SOLE 24 ORE 6.10.2020	Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto che fissa le regole di ingresso nel nuovo Registro unico nazionale del Terzo settore, iniziano i 6 mesi di attesa per l'operatività dello stesso.
Ampliamento bonus affitti per strutture turistiche	IL SOLE 24 ORE 7.10.2020	Nella conversione del Decreto Agosto è stato modificato l'art. 28 che riguarda il bonus affitti per le strutture turistiche e ricettive. Al riguardo è stata introdotta una misura di tax credit in relazione ai contratti di affitto d'azienda che per questi soggetti è elevato dal 30% al 50%; inoltre in relazione alla stessa struttura turistica recettiva se stipulati due contratti uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto di azienda il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti.
Riavvio della riscossione	IL SOLE 24 ORE 7.10.2020  ITALIA OGGI 7.10.2020	La mancata proroga della sospensione della riscossione da parte della legge di conversione del Decreto Agosto dovrebbe comportare l'invio di circa 9 milioni di cartelle sospese per l'emergenza Covid-19 oltre ad altri milioni di arretrati. Tuttavia è stato assicurato che la ripresa dell'invio sarà progressiva nei mesi a venire.
Esenzione Iva del gruppo Iva	ITALIA OGGI 7.10.2020	Un emendamento presentato in sede di conversione in legge del D.L. 104/2020 estende al gruppo Iva, con i necessari adattamenti e con effetto retroattivo le disposizioni dell'art. 10 c. 2 Dpr 633/1972 in materia di esenzione delle prestazioni di servizi rese al valore di costo dai consorzi

		costituiti tra soggetti con percentuale di detrazione Iva non superiore al 10% ai proprio consorziati.
Rimborso per acquisti elettronici	ITALIA OGGI 7.10.2020	Con la nota di aggiornamento al Def approvata il 4.10.2020 sono state stanziare nuove risorse a favore dei rimborsi per gli acquisti effettuati mediante carte di credito o applicazioni. L'agevolazione operativa dal 1.12.2020 riconosce un rimborso del 10% su ogni tipo di acquisto per un totale di importi annui spesi di 3.000 euro con un minimo di 50 transazioni a semestre.
Fondo per digitalizzazione delle Pmi	IL SOLE 24 ORE 7.10.2020	Il Mise ha pubblicato il decreto che definisce i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione per il bando "Digital Transformation" delle Pmi.
Professioni le regole di accesso sottoposte al test di proporzionalità	IL SOLE 24 ORE 7.10.2020	È stato posto un freno all'adozione di nuove regole che limitano l'accesso alle professioni o che introducono nuovi ostacoli all'esercizio effettivo dell'attività nel segno della libertà professionale. Il D.Lgs. approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri del 6.10.2020 introduce il test di proporzionalità che diventa obbligatorio in tutti i casi in cui si proceda ad emanare norme interne sulla regolamentazione delle professioni. Tale test è stato richiesto dall'Unione Europea con la direttiva 2018/958.
Rimborsi e attività di accertamento	ITALIA OGGI 8.10.2020	L'Agenzia delle Entrate ha reso noto che accanto alle tradizionali attività volte a evadere le richieste dei rimborsi Iva e imposte dirette, sarà svolta anche una specifica linea di azione per ridurre i tempi medi di erogazione.
Proroga della cassa integrazione Covid-19	IL SOLE 24 ORE 8.10.2020	Il Governo sta predisponendo un nuovo decreto legge contro l'emergenza Covid-19 che consenta la proroga al 31.10.2020 delle 2 scadenze collegate alla cassa integrazione prevista dall'art. 1 cc. 9 e 10 del Decreto Agosto.
Attivazione Spid	ITALIA OGGI	È stata resta disponibile nei siti web dei

	8.10.2020	gestori una nuova modalità audiovideo per attivare l'identità digitale SPID con riconoscimento semplificato. L'attivazione può avvenire anche con Carta d'identità elettronica "Cie" o un passaporto elettronico, identificandosi attraverso le App dei gestori scaricabili dai loro store. Sarà possibile attivare Spid anche dai siti dei provider con Carta nazionale dei servizi o firma digitale e con l'ausilio di un lettore di smart card da collegare al computer.
Superbonus e lavori avviati a luglio 2020	IL SOLE 24 ORE 9.10.2020	Sembrerebbe possibile accedere al superbonus anche per i contribuenti che avevano già sostenuto spese prima del 1.7.2020. Siamo comunque in attesa di chiarimenti ufficiali da parte dell'Agenzia delle Entrate
Crediti d'imposta da sfruttare entro il 2020	IL SOLE 24 ORE 9.10.2020	I crediti d'imposta 4.0 che comprendono super e iper ammortamento i crediti d'imposta di ricerca e sviluppo innovazione tecnologica e altre attività innovative quali il design e l'ideazione estetica nonché il credito per le spese di formazione hanno tutti una scadenza limitata al 2020.
Crediti d'imposta da sfruttare entro il 2020	IL SOLE 24 ORE 9.10.2020	I crediti d'imposta 4.0 che comprendono super e iper ammortamento i crediti d'imposta di ricerca e sviluppo innovazione tecnologica e altre attività innovative quali il design e l'ideazione estetica nonché il credito per le spese di formazione hanno tutti una scadenza limitata al 2020.
Accesso autonomo per detrazione 110%	ITALIA OGGI 9.10.2020	Interrogazione parlamentare n. 5-04686 del 30.9.2020 del Ministro dell'Economia ha precisato che ai fini della fruizione della detrazione maggiorata del 110% si deve ritenere autonomo anche l'accesso da terreni di utilizzo comune ma non esclusivo non essendo rilevante che il terreno sia di proprietà esclusiva del possessore dell'unità immobiliare.
Linee Guida Agenzia delle Entrate 2020-22	ITALIA OGGI 9.10.2020	L'Agenzia delle Entrate ha presentato le linee guida sulle priorità di intervento per il 2020-22 in cui prevale l'interlocuzione preventiva con il contribuente rientrante

nel regime collaborativo. Emerge anche l'obiettivo di lavorare le pratiche in arretrato relative al Patent box e la gestione delle procedure amichevoli e di composizione delle controversie internazionali.

Smart working e mascherine	IL SOLE 24 ORE 9.10.2020	Il D.L. 125/2020 ha previsto la proroga al 31.12.2020 della facoltà del datore di lavoro di disporre l'attività in modalità agile senza necessità di accordo individuale con il dipendente e l'utilizzo della procedura semplificata per la relativa notifica al Ministero del Lavoro. Sul fronte mascherine è stato previsto l'obbligo di indossarle nei luoghi chiusi diverse dalle abitazioni private facendo salvi i protocolli per le attività economiche e produttive amministrative e sociali. Da precisare che l'obbligo è previsto in tutti i casi in cui non sia possibile garantire in modo continuativo l'isolamento rispetto alle altre persone e comunque possono essere previste più rigorose procedure sull'uso della mascherina nei luoghi di lavoro.
Spid e PagoPa dal 28.2.2021	IL SOLE 24 ORE 9.10.2020	Dal 28.2.2021 l'identità digitale Spid insieme alla carta d'identità elettronica diventerà la sola credenziale per accedere ai servizi digitali della pubblica amministrazione. Resta ferma la possibilità di utilizzare le altre credenziali fino alla data di naturale scadenza e comunque non oltre il 30.9.2021. A fine febbraio inoltre scatterà per tutte le amministrazioni l'obbligo di adesione al sistema PagoPA che consente ai cittadini il pagamento dei servizi in modalità digitale.
Perdite fiscali	IL SOLE 24 ORE 10.10.2020	Una delle più importanti modifiche apportate in conversione del Decreto è l'anticipata monetizzazione delle perdite fiscali consentita dal regime una tantum di incentivo finanziario dei crediti deteriorati potrà riguardare anche le perdite riportabili nell'ambito della tassazione di gruppo.
Obblighi formativi per professionisti	IL SOLE 24 ORE 10.10.2020	Il Consiglio dei Ministri darà il via libera al decreto legislativo che apporta correzioni al D.Lgs. 14/2019 (codice della crisi

---

nella crisi d'impresa

d'impresa e dell'insolvenza) è tra queste molto attese dal mondo professionale sono quelle che modificano l'articolo 356. Si tratta dell'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria. L'art. 37 del decreto correttivo conferma per i professionisti iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dottori commercialisti e esperti contabili, consulenti del lavoro, la durata dei corsi di formazione per l'iscrizione è di 40 ore e non di 200.

---

## L'Agenzia interpreta



<p><b>Pagamenti tracciabili per la fruizione detrazioni</b></p>	<p>INTERPELLO N. 431/2020</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile fruire della detrazione fiscale nel caso di utilizzo come forma di pagamento tracciabile della propria carta di credito per il pagamento delle spese riferite al coniuge nel caso in cui il conto sia cointestato.</p>
<p><b>Welfare aziendale imponibile fiscalmente</b></p>	<p>RISOLUZIONE N. 55/E/2020 DEL 7.10.2020</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che non potranno essere esenti fiscalmente i piani di welfare collegati a performance individuali poiché tale impostazione fa presumere la finalità retributiva dell'erogazione. Non sarà possibile legare l'erogazione alla valutazione dell'attività del dipendente sia singolarmente considerato che in gruppo ossia in funzione compensativa della prestazione.</p>
<p><b>Gestione dei sinistri imponibile ai fini Iva</b></p>	<p>RISOLUZIONE N. 63 DEL 5.10.2020</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate ha affermato che la gestione dei sinistri operata da una compagnia che riassicura per conto della cedente il ramo assistenza è da considerarsi imponibile ai fini Iva.</p>
<p><b>Detrazione 110% per demolizione e ricostruzione di edifici</b></p>	<p>INTERPELLO N. 455/2020 DEL 7.10.2020</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate ha affermato che possono fruire della detrazione maggiorata del 110% gli interventi di demolizione e ricostruzione dell'edificio a prescindere dalla condizione che l'unità immobiliare sia adibita successivamente ad abitazione principale.</p>
<p><b>Bonus facciate parzialmente visibili dalla strada</b></p>	<p>INTERPELLO N. 434/2020 DEL 2.10.2020</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate ha ritenuto applicabile il bonus facciate alle spese di pulitura e riverniciatura del tetto e del muro della facciata esterna anche se solo parzialmente visibile dalla strada.</p>
<p><b>Imposta di registro fissa a terreno in comodato</b></p>	<p>INTERPELLO N. 458/2020 DEL 8.10.2020</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate ha affermato che una società di persone con la qualifica di imprenditore agricolo professionale non decade dal beneficio dell'applicazione della tassa fissa di registro e ipotecaria nel caso in cui conceda in comodato il terreno ad un socio prima che sia trascorso un</p>

---

quinquennio.

---

**Carte prepagate  
per i dipendenti**

INTERPELLO  
N. 457/2020  
DEL 8.10.2020

L'Agenzia delle Entrate ha affermato che gli estratti conto delle carte prepagate destinate a clienti-aziende per l'utilizzo dei dipendenti sono esenti dall'imposta di bollo per quanto riguarda le carte dipendenti mentre per le carte principali intestate all'impresa oltre la soglia di 77,47 euro l'imposta di bollo è dovuta tenendo in considerazione sia gli addebiti e sia degli accrediti.

---

## Il Giudice ha sentenziato



Imu e doppie abitazioni principali	CASSAZIONE SENTENZA N. 20130/2020	La sentenza ha affermato che nel caso di spaccettamento della famiglia non potrà essere considerata abitazione principale né l'abitazione in città né quella turistica.
Dichiarazione integrativa durante l'appello	C.T.R. LAZIO SENTENZA N. 1376/2020	La sentenza conferma che la presenza di circostanze rilevanti deve essere fatta valere già all'atto della costituzione in giudizio e comunque non appena rilevata (pena l'inammissibilità ex. Art. 57 D.Lgs. 546/1992). Tale pronuncia riguarda la presentazione di una dichiarazione integrativa non rilevata tempestivamente dall'Agenzia delle Entrate risultata soccombente nel giudizio.
Atto processuale telematico senza firma digitale	C.T.P. DI REGGIO EMILIA SENTENZA N. 164/2020	La C.T.P. ha giudicato ammissibile il ricorso privo di firma digitale del difensore in quanto l'atto consentiva di individuare con chiarezza tutti gli elementi costitutivi del ricorso; nel caso esaminato l'identità del difensore risultava confermata dalla ricevuta di accettazione e di iscrizione a ruolo della causa.
Notifiche via Pec	CASSAZIONE ORDINANZA N. 21328/2020 DEL 5.10.2020	La Cassazione ha affermato la validità della cartella di pagamento in pdf notificata solo via Pec.
Versamento tardivo contributi volontari	CASSAZIONE ORDINANZA N. 19054/2020 DEL 14.9.2020	La Cassazione ha affermato che il pagamento tardivo di uno dei bollettini postali previsti per i contributi volontari non fa decadere il lavoratore dal diritto a versare la contribuzione. Il versamento tardivo comporta l'assenza di copertura assicurativa del trimestre precedente e che i contributi intempestivamente versati siano restituiti.
Accertamento da redditometro	CASSAZIONE ORDINANZA	La Cassazione ha affermato che non si può giustificare l'accertamento da

	N. 21412/2020 DEL 6.10.2020	redditometro con i maggiori redditi contestati e definiti con altre metodologie accertative.
Agevolazioni Ici "prima casa" escluse per separati di fatto	CASSAZIONE ORDINANZA N. 21611/2020 DEL 7.10.2020	La Cassazione ha escluso la possibilità di fruire delle agevolazioni sull'abitazione principale ai fini Ici nel caso di separazione di fatto, se la norma rinvia alla famiglia tradizionale
Diritti CCIAA per le imprese in liquidazione volontaria	CASSAZIONE ORDINANZA N. 11214/2020 DEL 11.6.2020	La Cassazione ha stabilito che anche le imprese in liquidazione volontaria che non svolgono né hanno svolto alcuna attività negli anni di imposta richiesti devono pagare il diritto camerale alla Camera di commercio competente.

## In breve

### Proroga dei versamenti del Modello Redditi 2020

---

di Alberto De Stefani

È stato approvato il tanto atteso emendamento che prevede per i soggetti ISA con una riduzione del fatturato/corrispettivi di almeno il 33%, mettendo a confronto il primo semestre 2020 con il primo semestre 2019, la possibilità di versare le imposte del modello Redditi 2020 scaduti lo scorso 20.07 o 20.08, entro il 30.10.2020 con la maggiorazione dello 0,8%.

Questa è solo l'ultima di una serie di proroghe che erano state segnalate al Governo a causa dell'emergenza COVID-19 in corso.

Ricordiamo infatti che il DPCM dello scorso 27.06.2020 aveva concesso a favore di soggetti ISA, contribuenti forfetari e minimi che non avrebbero versato le imposte scadenti il 30.06., la possibilità di versare:

- Il saldo 2019 e acconto 2020 imposte sui redditi;
- Il saldo IVA 2019;
- Il saldo IRAP 2019 (per i soggetti esclusi dall'esonero previsto dall'articolo 24 del DL 34/2020)

entro il 20.07.2020 senza alcuna maggiorazione o con la maggiorazione dello 0,4% se i versamenti venivano eseguiti tra il 21 luglio e il 20 agosto 2020.

Con il Comunicato stampa n. 208 del 10.09.2020, il MEF ha precisato che: *“il Governo si è impegnato a sostenere ... un emendamento al DL 104 del 2020 che preveda, per i contribuenti che hanno registrato nel primo semestre del 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 33 per cento, la possibilità di effettuare il pagamento entro venerdì 30 ottobre con la sola maggiorazione dello 0,8%”*. In questo modo, lo sciopero minacciato dal CNDCEC, è stato evitato.

In questi giorni, giunti alla conclusione del Decreto Agosto, anche l'emendamento sopra citato è stato accolto, introducendo l'articolo 98-bis il quale prevede che: *“i soggetti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2020 ... che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33*

*per cento nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, i quali non abbiano effettuato in tutto o in parte i versamenti di cui all'articolo 1 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2020, possono regolarizzare detti versamenti, senza applicazione di sanzioni, entro il 30 ottobre 2020 con la maggiorazione dello 0,8 per cento delle imposte dovute”.*



Con questa previsione, il contribuente beneficia di un ulteriore sconto rispetto al tradizionale versamento tramite ravvedimento. Oltre a non essere previsti gli interessi di mora, infatti, vengono anche ridimensionati i maggiori importi dovuti.

Per fare un esempio, nel caso in cui il contribuente decida di versare gli importi dovuti entro 90 giorni dalla scadenza, la maggiorazione degli importi sarà dello 0,87% (1,67% - 0,8%) mentre sarà dello 2,95% (3,75% - 0,8%) se il versamento viene effettuato al 30 ottobre, superati quindi i 90 giorni dall'originaria scadenza.

## **Marchi+ già esauriti al via le nuove domande per brevetti e disegni**

*di Francesco Costa*

È stato registrato un significativo numero di domande nelle precedenti “finestre” di accesso al beneficio per la proprietà intellettuale, il 30 settembre è stato riaperto lo sportello per le domande relative ai marchi, che è andato subito esaurito e il 14 ottobre riaprirà quello per i disegni e il 21.10 quello per i brevetti.

L'agevolazione è a fondo perduto e va a coprire in tutti e tre i casi fino all'80% dei costi ammissibili nel rispetto dei tetti massimi di spesa previsti.

Sono previste delle premialità cioè nel caso dei marchi è ammesso il 90% delle spese finalizzate alla tutela dei marchi negli Stati Uniti e in Cina, nel caso dei brevetti e per i soggetti start-up o con sede nelle regioni del sud il contributo può rimborsare il 100% dei costi ammissibili.

I soggetti che possono essere interessati a tale misura prevista sono le micro, piccole e medie imprese regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle Imprese, aventi sede legale e operativa in Italia.

Gli incentivi sono rivolti a tutti i settori di attività ad eccezione di quelli esclusi dagli aiuti de minimis ai sensi dell'art. 1 del Regolamento UE 1407/2013.

È giusto ricordare che per ciascuna delle misure è richiesto il possesso di marchi, disegni e brevetti per la tutela o lo sfruttamento dei quali sia stato necessario sostenere costi in consulenze specialistiche.

Per i disegni le attività agevolate consistono nell'acquisto di servizi specialistici relativi a:

- Messa in produzione di nuovi prodotti correlati ad un disegno/modello registrato;
- Commercializzazione di un disegno/modello registrato.

Sono ammissibili i disegni registrati a decorrere dal 1.1.2018 e comunque presentanti prima della domanda di agevolazione e in corso di validità.

Per i brevetti le attività agevolate solo le seguenti;

- Industrializzazione e ingegnerizzazione;
- Organizzazione e sviluppo;
- Trasferimento tecnologico.

Sono ammissibili brevetti per invenzione industriale concessi in Italia dopo il 1.1.2017; domanda nazionale di brevetto depositata dopo 1.1.2016; domanda di brevetto europeo o internazionale depositata dopo 1.1.2016.

Per quanto riguarda la misura a tutela dei brevetti è gestita da Invitalia mentre per quanto riguarda quella relativa ai disegni è gestita da Unioncamere. Questo sta a spiegare il diverso iter di presentazione delle domande che nel caso dei brevetti prevede l'invio della domanda telematica tramite apposita area dedicata sul portale Invitalia; nel caso dei disegni è necessario prioritariamente acquisire un numero di protocollo sul portale dedicato e successivamente presentare la domanda via pec.

Ricordiamo qui i riferimenti per i brevetti <https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/brevetti>; per disegni <https://www.disegnipiu4.it/> per acquisire il protocollo; e la pec per inviare domanda e allegati [disegnipiu4@legalmail.it](mailto:disegnipiu4@legalmail.it).

# L'Approfondimento – 1

## Sponsorizzazioni spropositate giustificate dal metodo comparativo

---

di Alessandro Marcolla

### PREMESSA

Con ordinanza n. 5162/2020 la Suprema Corte ha esaminato la questione relativa al recupero a tassazione del marchio sponsorizzato di importo spropositato, giudicando il comportamento assunto dal contribuente antieconomico.

Nel proseguo, alla luce delle precisazioni rese dagli ermellini proviamo a leggere questa pronuncia tenendo conto della presunzione assoluta delle spese di sponsorizzazione, di cui all'art. 90, comma 8 della Legge n. 289/2002<sup>1</sup>, recentemente avallata dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 3428/2020.

### LA PRONUNCIA DI CASSAZIONE N. 5162/2020

La questione sottoposta al giudizio della Corte di Cassazione riguardava un atto di accertamento notificato ad una società per aver intrattenuto alcune operazioni con una Srl, esercente attività di concessione pubblicitaria.

In particolare, dopo aver appurato l'esistenza dei rapporti commerciali intercorsi tra le due società, l'Ufficio contestava la presenza nel bilancio di costi pari a € 500.000, relativi ad attività svolte dalla società di pubblicità, dirette a sponsorizzare autovetture partecipanti a gare automobilistiche di rally, di livello anche internazionale.

Per l'Ufficio, infatti, l'investimento pubblicitario nel "**marchio SL**" era considerato antieconomico in proporzione sia al volume d'affari, che al reddito dichiarato dall'impresa e per tale ragione doveva essere ripreso a tassazione.

Di parere parzialmente contrario erano stati, invece, i giudici di merito, dato che per il periodo d'imposta oggetto di controllo (anno 2007), avevano riconosciuto la deducibilità dei costi di sponsorizzazione nella misura di € 150.000 in primo grado (CTP) e nella misura più ridotta di € 105.000 in secondo grado (CTR).

---

<sup>1</sup> L'art. 90, comma 8 della Legge n. 289/2002 afferma che: "Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'art. 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR n. 917/1986".

Per tutte queste ragioni la società ricorreva dinanzi la Suprema Corte censurando:

- che il mancato riconoscimento dei costi di sponsorizzazione era frutto di una valutazione equitativa;
- la mancanza dei presupposti per ricorrere all'accertamento presuntivo.

#### LE MOTIVAZIONI DELLA CASSAZIONE

In merito all'utilizzo di una valutazione equitativa, i giudici di legittimità osservano che la questione "*sfiora l'inammissibilità*", ed in ogni caso è infondata nel merito.

L'atto impositivo, rileva la Consulta, non è stato rigettato in toto dal giudice regionale, dato che i costi di sponsorizzazione del marchio non sono stati integralmente disconosciuti per mancanza di inerenza, ma bensì sono stati riconosciuti in parte.

Così, infatti, osservano gli ermellini "*il riconoscimento tout court dell'antieconomicità della spesa avrebbe dovuto incidere sulla evidenza stessa della inerenza, ai sensi dell'art. 109, comma 5, TUIR e conseguentemente, per forza logica, condurre il giudice regionale a una valutazione di integrale legittimità e correttezza dell'atto impositivo (anche tenendo conto del giudizio di carattere qualitativo e non quantitativo della inerenza, secondo i più recenti approdi interpretativi, persiste la valorizzazione della antieconomicità del costo, almeno quando macroscopico, - cfr. Cassazione, sentenza n. 33574/2018; 27786/2018; 14579/2018)*".

A parere degli stessi giudici, inoltre, dal confronto tra i costi affrontati dalla società per la sponsorizzazione e quelli sostenuti da altre società per analoghe prestazioni emerge chiaramente "*una sproporzione del tutto irragionevole, che non può certo trovare giustificazione nel volume d'affari della società, come correttamente e logicamente affermato dai giudici regionali*".

Sono queste, quindi, le ragioni che, a parere della Corte, hanno spinto la CTR:

- a riconoscere l'esistenza della sproporzione, ma non a dividerne l'integrale recupero a tassazione, dato che "*il processo tributario non è diretto alla eliminazione giuridica dell'atto impugnato, ma a una pronuncia di merito sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente sia dell'accertamento dell'ufficio*<sup>2</sup>";
- a prendere in considerazione alcuni elementi, ovvero "*In particolare, quelli comunque acquisiti alla conoscenza processuale, ancorché relativi a*

<sup>2</sup> In tal senso si esprime la Cassazione con la sentenza n. 19750/2014.

***rapporti di sponsorizzazione di altre società estranee al giudizio, afferenti il medesimo settore (sponsorizzazione del marchio nel campo delle corse automobilistiche), nonché ulteriori dati, come la circostanza che nel caso della SL era lo stesso presidente del Consiglio di Amministrazione a comporre la squadra di piloti della scuderia che sponsorizzava il marchio. Il dato finale emerso in sentenza, per quanto suggestive le osservazioni della difesa della contribuente, non costituiscono allora il prodotto di una valutazione equitativa, ma l'esito di un giudizio supportato da elementi presuntivi***.

Per quanto attiene, infine, alla seconda questione, i giudici di Piazza Cavour rigettano anche questa.

Per la società, infatti, è possibile ricorrere all'accertamento presuntivo solo quando l'apparente antieconomicità rimane immotivata. Diversamente, per i massimi giudici ***“L'assunto è privo di pregio perché, per quanto chiarito e spiegato in precedenza, la tipologia di servizi offerti dalla società di pubblicità alla SL non differiva da quella goduta da altre società, che versavano un corrispettivo ben più contenuto. D'altronde i benefici che la difesa della ricorrente pretende di ricondurre dalla sponsorizzazione non risultano avere riscontri oggettivi, e ogni altra ricostruzione della vicenda, sul piano della valutazione fattuale, implicherebbe accertamenti e giudizi di merito, inibiti in sede di legittimità”***.

#### **LA PRONUNCIA DI CASSAZIONE N. 5428/2020**

Il caso esaminato dalla giurisprudenza di legittimità riguardava l'impugnazione di un avviso di accertamento emesso dall'Ufficio a seguito del mancato riconoscimento di costi per sponsorizzazioni, sostenuti e dedotti da un contribuente, esercente attività di vendita al dettaglio di carburante per autotrazione con stazione di servizio, ma ritenuti non inerenti e antieconomici dallo stesso Ufficio.

Di diverso avviso era stata, invece, la CTR della regione Basilicata che aveva riconosciuto inerenti i costi e, pertanto, aveva rigettato l'appello dell'Amministrazione Finanziaria. Ricorso dell'Ufficio che, comunque, era già stato bocciato anche nel primo grado di giudizio.

Ebbene, i giudici di Cassazione osservano che l'art. 90, comma 8 della Legge n. 289/2002 introduce una presunzione legale che fa riferimento al soggetto erogante e non

all'associazione sportiva che riceve il denaro. Una presunzione assoluta riguardante la natura pubblicitaria delle spese di sponsorizzazione e che si verifica **“a condizione che:**

- a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica;**
- b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa;**
- c) la sponsorizzazione miri a promuovere l'immagine e i prodotti dello sponsor;**
- d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale<sup>3</sup>, «senza che rilevino, pertanto, requisiti ulteriori»<sup>4</sup>.**

Per tutte queste ragioni, gli ermellini affermano che **“pur in presenza di tutte le sopra indicate condizioni, per come desumibile dallo stesso contenuto della sentenza impugnata, da cui si evince che i giudici di appello hanno ritenuto illegittima la ripresa fiscale stante l'inerenza di quei costi all'attività esercitata dalla società contribuente e la congruità degli stessi con i ricavi conseguiti, ferma restando l'effettività della spesa (peraltro neppure contestata dall'Amministrazione finanziaria), la CTR, pur non facendo menzione della citata disposizione, ne ha fatto sostanziale applicazione, attenendosi al suddetto principio ancorché sulla base di valutazioni circa l'inerenza e la congruità di quei costi, del tutto irrilevanti”**.

#### **SPESE DI SPONSORIZZAZIONE – NORMA DI RIFERIMENTO E CRITERI DI INERENZA, ANTIECONOMICITÀ E NON CONGRUITÀ**

Nonostante l'introduzione di una norma ad hoc, nella specie l'art. 90, comma 8 della Legge n. 289/2002, le spese di sponsorizzazione sono state oggetto di numerosi interventi di prassi da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

L'Ufficio ravvisa l'antieconomicità, ovvero la non congruità del costo quando la spesa di pubblicità è sostenuta senza una chiara finalità.

Nella maggior parte degli atti impositivi il Fisco rileva, infatti, che.

- il costo sostenuto dal contribuente è anomalo/abnorme rispetto all'attività dell'impresa;
- il comportamento del contribuente assume carattere di antieconomicità perché non compatibile con il normale andamento della gestione caratteristica.

Quando possibile, lo stesso Fisco, attraverso i dati e gli elementi a disposizione e sulla base delle caratteristiche del soggetto sottoposto a controllo stabilisce, inoltre,

<sup>3</sup> Cassazione n. 14232/2017.

<sup>4</sup> Cassazione n. 8981/2017, n. 7202/2017, n. 1420/2018 e n. 13508/2018.

quale dovrebbe essere la misura del componente di reddito negativo per essere considerato normale.

Così, ad esempio, l'Ufficio può far ricorso ai criteri stabiliti dall'art. 9 del TUIR<sup>5</sup>, senza talaltro proporre un'applicazione automatica, non rientrando nelle ipotesi ex art. 110, comma 7 del TUIR<sup>6</sup>.

Ed è proprio questo il “*modus operandi*” per segnalare l'infedele rappresentazione fiscale di una operazione contestata.

---

<sup>5</sup> L'art. 9 del TUIR stabilisce che: “1. I redditi e le perdite che concorrono a formare il reddito complessivo sono determinati distintamente per ciascuna categoria, secondo le disposizioni dei successivi capi, in base al risultato complessivo netto di tutti i cespiti che rientrano nella stessa categoria.

2. Per la determinazione dei redditi e delle perdite i corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta estera sono valutati secondo il cambio del giorno in cui sono stati percepiti o sostenuti o del giorno antecedente più prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui sono stati percepiti o sostenuti; quelli in natura sono valutati in base al valore normale dei beni e dei servizi da cui sono costituiti. In caso di conferimenti o apporti in società o in altri enti si considera corrispettivo conseguito il valore normale dei beni e dei crediti conferiti. Se le azioni o i titoli ricevuti sono negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e il conferimento o l'apporto è proporzionale, il corrispettivo non può essere inferiore al valore normale determinato a norma del successivo comma 4, lettera a).

3. Per valore normale, salvo quanto stabilito nel comma 4 per i beni ivi considerati, si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore.

4. Il valore normale è determinato:

a) per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese;

b) per le altre azioni, per le quote di società non azionarie e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società, in proporzione al valore del patrimonio netto della società o ente, ovvero, per le società o enti di nuova costituzione, all'ammontare complessivo dei conferimenti;

c) per le obbligazioni e gli altri titoli diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), comparativamente al valore normale dei titoli aventi analoghe caratteristiche negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e, in mancanza, in base ad altri elementi determinabili in modo obiettivo.

5. Ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società”.

<sup>6</sup> L'art. 110, comma 7 del TUIR prevede che: “I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un aumento del reddito. La medesima disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, secondo le modalità e alle condizioni di cui all'art. 31-quater del DPR n. 600/1973. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere determinate, sulla base delle migliori pratiche internazionali, le linee guida per l'applicazione del presente comma”.

**IMPOSTE SUI REDDITI E VALUTAZIONE DI ANTIECONOMICITÀ**

L'antieconomicità, ovvero la palese incongruità di un'operazione, legittima l'Ufficio all'accertamento ex art. 39, comma 1, lett. d) del DPR n. 600/1973<sup>7</sup>.

Per l'Erario il principio a cui dovrebbero ispirarsi tutti coloro che svolgono attività d'impresa è quello di ridurre i costi e massimizzare i profitti. Pertanto, la mancanza di una valida motivazione circa la presenza di elevati componenti negativi, ovvero di bassi ricavi potrebbe celare un occultamento di capacità contributiva, che non giustificerebbe la spesa sostenuta dal contribuente.

Come osserva, autorevole dottrina, però, benché sia legittimo indirizzare il controllo sugli aspetti gestionali, economici e finanziari più significativi e rilevanti ai fini fiscali, è pur sempre vero che **“il fisco non può certo interferire nel merito delle scelte imprenditoriali, disconoscendo la deducibilità di costi sostenuti in operazioni che, a posteriori, si sono rivelate un cattivo affare, né sindacare sulla necessità o meno di un costo”**.

A ben vedere, infatti, in presenza di un comportamento antieconomico, le scelte normalmente insindacabili dell'imprenditore, possono portare l'Amministrazione Finanziaria a disconoscere i costi sostenuti per mancanza di inerenza e ad investire dell'onere della prova il contribuente.

Non si deve escludere nemmeno, però, che:

- l'imprenditore possa compiere errori di valutazione;
- in virtù di una strategia imprenditoriale ben delineata gli eccessivi costi sostenuti oggi portino in futuro ad evidenti benefici. In situazioni di tal genere, come rilevato dalla Cassazione nella sentenza n. 418/2008 occorre, però, provare che le operazioni poste in essere rispondano, seppur in senso ampio, a criteri di logica economica.

---

<sup>7</sup> L'art. 39, comma 1, lett. d) del DPR n. 600/1973 afferma che: “Per i redditi d'impresa delle persone fisiche l'ufficio procede alla rettifica:

d) se l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all'art. 33 ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all'impresa nonché dei dati e delle notizie raccolti dall'ufficio nei modi previsti dall'art. 32. L'esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti”.

## L'ORIENTAMENTO DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Nel contesto così delineato segnaliamo il recente orientamento della Suprema Corte che con le ordinanze n. 3170/2018 e n. 450/2018 ha chiarito che il principio di inerenza non discende dal principio stabilito dall'art. 109 comma 5 del TUIR<sup>8</sup>. Per gli ermellini, infatti, l'art. 109, comma 5 del TUIR introduce un principio generale che investe la nozione di reddito d'impresa e che riguarda la stretta correlazione tra costi deducibili e ricavi tassabili.

Premesso ciò, segnaliamo che le due recenti ordinanze:

- hanno modificato il precedente orientamento di Cassazione che vedeva il principio di inerenza fondato costituzionalmente sulla capacità contributiva;
- stabilito che la valutazione dell'inerenza deve essere fatta tramite un giudizio qualitativo e non più quantitativo.

La nuova posizione non sembra, però, aver modificato il cosiddetto “**onus probandi**”, dato che con la successiva sentenza n. 29002/2019 i giudici di legittimità hanno rilevato che l'Amministrazione Finanziaria nel disconoscere l'inerenza di un costo per mancanza, insufficienza o inadeguatezza degli elementi dedotti dal contribuente, ovvero per circostanze tali da vanificarne la validità o la rilevanza, “**può contestare l'incongruità e l'antieconomicità della spesa, che assumono rilievo, sul piano probatorio, come indici sintomatici della carenza di inerenza, pur non identificandosi in essa, e in tal caso è onere del contribuente dimostrare la regolarità delle operazioni in relazione allo svolgimento dell'attività d'impresa e alle scelte imprenditoriali**”.

Dello stesso tenore anche la precedente sentenza n. 13596/2018 e l'ordinanza n. 27162/2019.

---

<sup>8</sup> L'art. 109, comma 5 del TUIR prevede che: “5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le plusvalenze di cui all'articolo 87, non rilevano ai fini dell'applicazione del periodo precedente. Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo 95, sono deducibili nella misura del 75 per cento”.

## IVA E VALUTAZIONE DI ANTIECONOMICITÀ

Gli stessi principi di antieconomicità, inerenza e congruità dei costi iscritti in bilancio e nelle dichiarazioni dei redditi, validi ai fini reddituali, possono essere traslati anche ai fini IVA.

Particolarmente significative a tal riguardo sono:

- la recente sentenza di Cassazione n. 3414/2020 in cui i massimi giudici hanno chiarito che un'operazione economica di costo superiore o inferiore al prezzo di costo è irrilevante e non esclude o condiziona il diritto alla detrazione, a meno che l'antieconomicità dell'operazione sia tale da **“assumere rilievo indiziario di non verità della fattura o di non inerenza della destinazione del bene o servizio all'utilizzo per operazioni assoggettate a IVA”**;
- la sentenza n. 2875/2017, dove la Suprema Corte ha chiarito che il diritto alla detrazione dell'imposta può essere disconosciuto dall'Ufficio quando **“la riscontrata antieconomicità dell'operazione commerciale rilevi quale indizio di non verità della fattura/operazione, oppure di non verità del prezzo o, ancora, di non esistenza dell'inerenza, e in tal caso spetterà all'imprenditore dimostrare che la prestazione del bene o del servizio presenta comunque le caratteristiche per ritenersi reale e inerente rispetto all'attività svolta”**.

## ALCUNE RIFLESSIONI

In questa breve disamina abbiamo appurato che la contestazione dell'inerenza e della congruità dei corrispettivi nelle operazioni di sponsorizzazione può essere fatta valere solo in presenza di evidenti elementi di prova. Elementi alla cui individuazione si sta da tempo dedicando la Suprema Corte, esaminando i comportamenti e le decisioni degli uffici.

In un contesto del genere, ancora del tutto da decifrare, si sono susseguite in poco tempo due sentenze di Cassazione che, però, non hanno ancora risolto il conflitto.

Urge, pertanto, una pronuncia a Sezioni Unite che stabilisca una volta per tutte quale sia il corretto principio da applicare alle spese di sponsorizzazione.

La presunzione di deducibilità assoluta si scontra, infatti, con altre sentenze di segno contrario che mettono in luce diverse argomentazioni.

Si prenda a riferimento in tal senso la sentenza n. 5162/2020, da cui abbiamo mosso i primi passi. In quella circostanza i massimi giudici hanno avallato la metodologia utilizzata dalla giurisprudenza di merito, che per far rientrare nella normalità l'eccessiva

spesa di sponsorizzazione ha fatto uso del cosiddetto metodo comparativo, tipico delle transazioni immobiliari.

Volendo semplificare la questione la Corte ha ragionato in questi termini: se una grande multinazionale sponsorizza una squadra di calcio di serie A con € 200.000 non è possibile che la stessa cifra sia destinata ad una squadra di serie inferiore.

Come si può vedere, seguendo questa prospettiva, la Corte, riconoscendo presuntivamente e non equitativamente una certa somma, non avrebbe la necessità di provare la riduzione parziale del costo, posto che la quota parte in eccesso rappresenterebbe il "***pretium sceleris***" della sovrapproduzione.

## L'Approfondimento – 2

### Interventi sugli immobili oltre 110%

---

di Gianfranco Costa

In questi mesi si è fatto un gran parlare del superbonus 110%, tralasciando che non sono stati abrogate le altre agevolazioni relative agli interventi sugli immobili. Per chi intende effettuare lavori edilizi, sono disponibili diversi bonus, il cui credito d'imposta è sicuramente meno appetitoso ma che richiedono meno adempimenti e minori vincoli del superbonus. Si pensi al bonus facciate, all'ecobonus, al sisma-bonus, agli interventi di ristrutturazione edilizia, il bonus per l'installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, il bonus mobili e il bonus verde. Per le agevolazioni edilizie, ad esclusione del bonus mobili e del bonus verde, il decreto Rilancio prevede, per le spese sostenute nel 2020 e 2021, in alternativa all'utilizzo diretto della detrazione, la possibilità di optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Detto ciò, possiamo ad analizzare gli interventi, diversi da quelli trainanti previsti per beneficiare del 110%, che fruiscono di una agevolazione fiscale.

#### **BONUS FACCIATE**

Il bonus facciate è stato introdotto dalla legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160/2019, articolo 1, commi da 219 a 223). Esso consta in una detrazione IRPEF e IRES del 90% per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali.

Anzitutto va ricordato che, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 o, come indicato nella circolare n. 2/E/2020, il bonus spetta esclusivamente per gli edifici ubicati in zona A o B del Comune o in zone a queste assimilabili sulla base della normativa regionale e dei regolamenti edilizi comunali. Indispensabile è che l'assimilazione risulti dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti. Al contrario, l'assimilazione non può essere attestata da un ingegnere o architetto iscritto ai rispettivi Ordini professionali; in tal senso si è espressa l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello n. 182/2020.

Dal punto di vista soggettivo, la detrazione è fruibile da tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi agevolati, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi siano titolari e dalla natura pubblica o privatistica dello stesso. Seppure non è vincolante la tipologia reddituale è sicuramente pregnante la modalità impositiva. L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 2/E/2020 fa presente che la detrazione va scomputata dall'imposta lorda, con la conseguenza che il bonus facciate non può essere utilizzato dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva.

Sono esclusi dall'agevolazione i lavori che riguardano le strutture opache orizzontali o inclinate dell'involucro edilizio come, ad esempio, le coperture (lastrici solari, tetti) e pavimenti verso locali non riscaldati o verso l'esterno come pure la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli (non rientranti nella nozione di strutture "opache"). Infatti la norma riconosce il diritto al bonus esclusivamente per gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna.

Con la risposta ad interpello n. 185/2020, l'Agenzia delle entrate ha affermato che il bonus è valido anche per le spese sostenute per il rifacimento del parapetto in muratura, della pavimentazione, della verniciatura della ringhiera in metallo e del ripristino del sotto-balcone e del frontalino, mentre non spetta per il rifacimento del terrazzo, che svolge, al pari del lastrico solare, una funzione di copertura "orizzontale" dell'edificio.

La risposta ad interpello n. 346/2020 afferma che non rientrano nell'agevolazione nemmeno le spese sostenute per la riverniciatura degli scuri e delle persiane.

La circolare n. 2/E/2020, aveva precisato che sono ammessi al beneficio gli interventi sull'involucro esterno visibile dell'edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell'edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno), mentre non spetta per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell'edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico. Quindi sono esclusi gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, tranne quelle visibili dalla strada.

La risposta all'interpello n. 415 del 28 settembre 2020 chiarisce che le spese sostenute per interventi non ammessi al bonus facciate potrebbero comunque rientrare tra quelle per le quali è possibile fruire della detrazione per interventi di recupero del patrimonio

edilizio, di cui all'articolo 16-bis del TUIR, a condizione che si rispettano gli adempimenti specificamente previsti in relazione a tale agevolazione.

Qualora i lavori riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, gli interventi dovranno soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla Tabella 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 gennaio 2010. La circolare n. 2/E/2020 ricorda che questa tipologia di interventi richiede la comunicazione telematica all'ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori con la compilazione della relativa scheda tecnica.

Ricordiamo che per avere diritto alla detrazione, le persone fisiche non titolari di reddito d'impresa devono effettuare i pagamenti delle spese detraibili mediante bonifico bancario o postale, anche on line, che deve riportare tutti i dati richiesti (codice fiscale del beneficiario della detrazione, numero di partita Iva o codice fiscale del beneficiario del bonifico). Possono essere utilizzati anche i bonifici già predisposti dagli istituti bancari e postali ai fini dell'ecobonus e degli interventi di recupero del patrimonio edilizio, indicando, se possibile, come causale, gli estremi della l. n. 160/2019.

La risposta all'interpello n. 185/2020 ha precisato che nel caso in cui nel bonifico manchi, nella relativa causale precompilata, il riferimento normativo specifico al "Bonus facciate", il beneficio può essere riconosciuto ugualmente, a condizione che sia possibile effettuare la ritenuta d'acconto. Si ricorda anche che sono validi per la detrazione anche i bonifici effettuati tramite conti aperti presso gli istituti di pagamento, cioè le imprese, diverse dalle banche, autorizzate dalla Banca d'Italia a prestare servizi di pagamento.

Al contrario, non sussiste obbligo di pagamento tramite bonifico bancario per i titolari di reddito d'impresa.

Da ultimo ricordiamo che la detrazione va ripartita in 10 quote annuali, ed è valida per le spese sostenute fino alla fine del 2020.

## ECOBONUS

Non è stato abrogato e pertanto rimane fruibile il credito d'imposta previsto per interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti, l'ecobonus "classico" normato dall'articolo 14 del D.L. n. 63/2013.

Dal punto di vista soggettivo rammentiamo che possono fruirne tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d'impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l'immobile oggetto di intervento. L'Agenzia delle Entrate ha previsto nella risoluzione n. 34/E del 25 giugno 2020, ribaltando il suo precedente indirizzo del 2008 e conformandosi all'orientamento della giurisprudenza, che la detrazione spetta anche ai titolari di reddito d'impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come "strumentali", "beni merce" o "patrimoniali".

Pertanto possono godere dell'agevolazione anche le imprese di costruzione per gli interventi di riqualificazione energetica sugli immobili destinati ad essere venduti o locati.

Per quanto riguarda il quantum, la detrazione è pari al 50% o al 65% a seconda dell'intervento, arrivando fino al 70% o 75% nel caso di interventi di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio che conseguono determinati indici di prestazione energetica.

Il credito d'imposta riguarda le spese sostenute fino al 31 dicembre 2020 per gli interventi eseguiti su unità immobiliari, mentre, per interventi sulle parti comuni di condomini, le spese possono essere sostenute fino al 31 dicembre 2021.

Si ricorda che nella realizzazione degli interventi si dovrà prestare attenzione al decreto ministeriale 6/8/2020, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il MEF, il MIT e il ministero dell'Ambiente, che definisce i nuovi requisiti che gli interventi ed i materiali utilizzati devono rispettare. Altro "allert" deve essere fatto relativamente ai tetti massimi di spesa per ciascun intervento e i massimali di costo per ogni categoria di intervento. Le disposizioni e i requisiti tecnici del nuovo decreto si applicheranno agli interventi la cui data di inizio lavori sia successiva alla sua entrata in vigore. Per gli interventi avviati in data antecedente, invece, si dovrà rispettare i requisiti previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007.

Come ogni bonus si dovrà prestare particolare attenzione agli aspetti amministrativo-burocratico. Infatti, tra gli adempimenti richiesti per poter fruire della detrazione, è obbligatorio inviare telematicamente ad ENEA i dati relativi agli interventi realizzati; adempimento che va svolto entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori.

### **SISMABONUS**

Altro credito d'imposto è il "sisma-bonus" fruibile per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, relative agli interventi antisismici su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona 3, le cui procedure di autorizzazione sono state attivate a partire dal 1° gennaio 2017. La fonte normativa è l'articolo 16, comma 1-bis e ss., del D.L. n. 63/2013.

Si ricorda che la detrazione, fruibile dalle persone fisiche o dai soggetti IRES, va calcolata su un ammontare di spese non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono ciascun edificio. Il credito d'imposta scaturente andrà ripartito in 5 quote annuali di pari importo, è pari al:

- 50% delle spese sostenute, per interventi sulle parti strutturali che non conseguono un miglioramento della classe sismica;
- 70% delle spese sostenute, per interventi che riducono il rischio sismico di 1 classe;
- 75% delle spese sostenute, per interventi antisismici eseguiti su parti comuni di edifici condominiali che riducono il rischio sismico di 1 classe;
- 80% delle spese sostenute, per interventi che riducono il rischio sismico di 2 classi;
- 85% delle spese sostenute, per interventi antisismici eseguiti su parti comuni di edifici condominiali che riducono il rischio sismico di 2 classi.

Il beneficio spetta a tutti i contribuenti e per tutti gli immobili di tipo abitativo, effettuati anche su edifici diversi dall'abitazione principale, e su quelli utilizzati per le attività produttive (anche se, come chiarito dalla risoluzione n. 22/E/2018, non utilizzati direttamente a fini produttivi da parte della società ma destinati alla locazione).

Fino al 31 dicembre 2021 è possibile fruire del sisma-bonus anche per l'acquisto di case antisismiche ubicate nei comuni della zona a rischio sismico 1, 2 e 3, cedute dalle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e derivanti da interventi di demolizione e ricostruzione, anche con variazione volumetrica.

## **BONUS UNICO PER INTERVENTI ANTISISMICI E DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO**

La Finanziaria 2018 aveva previsto la possibilità di fruire del bonus per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali che si trovano nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, nelle seguenti misure:

- all'80%, se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore;
- all'85%, se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori.

Si ricorda che questa detrazione sarà fruibile fino alla fine del 2021 e si applica su un ammontare di spese non superiore a 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

## **DETRAZIONE IRPEF PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE**

La norma di riferimento per il credito d'imposta sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio è l'articolo 16-bis del TUIR.

Il credito d'imposta è pari al 50% e riguarda le spese sostenute fino al 31 dicembre 2020 nel limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.

Salvo modifiche (che da qualche anno ci sono sempre state), dal 2021 il bonus tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro per unità immobiliare.

Dal punto di vista oggettivo si ricorda che la detrazione spetta per un'ampia gamma di lavori, come la manutenzione straordinaria, la manutenzione ordinaria (ma solo su parti comuni di edificio residenziale), il restauro e risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia su singole unità immobiliari residenziali e sulle loro pertinenze.

È interessante il chiarimento fornito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nella risposta all'interrogazione parlamentare n. 5-03461 del 30 gennaio 2020 in merito alla possibilità di detrarre anche le porte interne. Infatti il Ministero ha puntualizzato che la sostituzione delle porte interne è inquadrabile fra le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, riconducibili tra gli interventi di manutenzione ordinaria e, quindi, non agevolabile se effettuata sulle singole unità immobiliari. Tuttavia, come indicato nella circolare n. 57/1998 del MEF, "qualora gli interventi singolarmente non agevolabili (manutenzione ordinaria) siano integrati o correlati ad interventi di categorie diverse per i quali compete il credito d'imposta, per effetto del carattere

assorbente della categoria di intervento «superiore» rispetto a quella «inferiore», riconducendo anche ai lavori rientranti in quest'ultima categoria alla detrazione d'imposta.

Conseguentemente alla precisazione ministeriale, nell'ambito di un intervento di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione edilizia, effettuato sulla singola unità immobiliare, la detrazione può essere calcolata, nel limite complessivamente stabilito dalla norma, anche con riferimento alle spese sostenute per opere "di finitura", quali la sostituzione di porte interne, rientranti nella manutenzione ordinaria, se tali opere sono necessarie al completamento del suddetto intervento edilizio nel suo insieme.

Soggettivamente parlando, l'agevolazione spetta a tutti i contribuenti assoggettati IRPEF, residenti o meno nel territorio dello Stato.

La regola principale di fruizione stabilisce che il credito d'imposta vada ripartito in 10 rate annuali di pari importo, a partire dall'anno in cui è stata sostenuta la spesa.

Anche per questo credito d'imposta ricordiamo che il pagamento delle spese va effettuato con bonifico bancario o postale da cui risultino:

- causale del versamento;
- codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

Qualora vi fossero più soggetti che sostengono la spesa, e tutti intendessero fruire della detrazione, il bonifico deve riportare il numero di codice fiscale delle persone interessate al beneficio.

Si ricorda altresì che qualora gli interventi edilizi e tecnologici comportassero anche risparmio energetico e/o l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia è necessaria la comunicazione all'ENEA entro il termine di 90 giorni dalla di ultimazione dei lavori. La mancata o tardiva trasmissione della comunicazione all'Enea non implica, comunque, la perdita del diritto alle detrazioni (risoluzione n. 46/E/2019 dell'Agenzia delle Entrate).

#### **COLONNINE DI RICARICA**

La Finanziaria 2019 ha previsto un credito d'imposta del 50%, fino ad una spesa massima di 3.000 euro, per l'installazione delle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

La detrazione è fruibile sia dai soggetti IRPEF che IRES. Inoltre, l'installazione può avvenire su un qualsiasi immobile (non è necessario sia un immobile abitativo). Il limite temporale per il sostenimento delle spese il 31 dicembre 2021.

Le spese ammissibili riguardano:

- l'acquisto di infrastrutture di ricarica di auto elettriche;
- l'installazione delle strutture;
- i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino a un massimo di 7 kW.

Altre particolarità sono:

- i punti di ricarica devono essere di potenza standard;
- non è necessario siano di accesso al pubblico;
- i pagamenti devono essere effettuati con bonifico bancario o postale, ovvero con altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del D.Lgs. n. 241/1997 (ovvero carte di debito e di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari).

#### **CHE BONUS FRUIRE**

Abbiamo visto che ci sono alcuni interventi che, per le loro caratteristiche si possono sormontare ed a volte abbinare. Nel caso in cui tra i tanti bonus disponibili ci dovesse essere una sovrapposizione oggettiva, il contribuente, come specificato dall'Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 49/E/2020, potrà avvalersi, per le medesime spese, di una sola delle agevolazioni, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione alla stessa.

Sostanzialmente, qualora si attuino interventi caratterizzati da requisiti tecnici che consentano di ricondurli a diverse fattispecie agevolabili, si potrà applicare una sola agevolazione rispettando i relativi adempimenti.

Inoltre, la risoluzione chiarisce che, nel caso di lavori in condominio, ogni condomino, per la parte di spesa a lui imputabile, può decidere liberamente di quale bonus fruire, indipendentemente dalla scelta operata dagli altri condomini, a condizione che siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna agevolazione.

#### **BONUS MOBILI**

Per fruire del credito d'imposta per l'acquisto di mobili la spesa dovrà essere sostenuta entro il 31 dicembre 2020.

Si ricorda che questa agevolazione richiede che i mobili o i “grandi elettrodomestici” vadano inseriti in un immobile sul quale siano stati effettuati interventi di recupero del patrimonio edilizio. Non possono godere di questa detrazione i soggetti che hanno fatto solo interventi di risparmio energetico nell’immobile nel quale intendono immettere i mobili o i grandi elettrodomestici. Sostanzialmente è oggetto di vincolo per la detrazione l’aver effettuato una detrazione per ristrutturazione edilizia che da diritto al credito d’imposta del 50%; il solo risparmio energetico con da diritto alla detrazione “mobili e grandi elettrodomestici”.

Per aver diritto alla detrazione per gli acquisti effettuati nel 2020, è indispensabile che gli interventi di ristrutturazione edilizia siano iniziati dal 1° gennaio 2019. Conseguentemente un intervento iniziato nel 2018 e continuato nel 2019 non dà diritto alla detrazione “mobili e grandi elettrodomestici” se essi sono stati acquistati nel 2020.

Il credito d’imposta ha le seguenti caratteristiche:

- deve essere ripartita tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo
- deve essere calcolata su un ammontare complessivo di spesa non superiore a 10.000 euro;
- il limite di spesa di 10.000 euro riguarda a ciascuna unità immobiliare oggetto di ristrutturazione. Pertanto, si ha diritto al beneficio più volte se si eseguono lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari.

Il pagamento delle spese può essere effettuato mediante:

- bonifici bancari o postali (in tal caso non è necessario utilizzare l’apposito bonifico soggetto a ritenuta previsto per le spese di ristrutturazione edilizia);
- mediante carte di credito o carte di debito. Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

È ammessa la detrazione di mobili e grandi elettrodomestici acquistati con il finanziamento a rate.

Va presentata comunicazione telematica all’ENEA per indicare i dati relativi alla classe energetica ed alla potenza elettrica assorbita nel caso di acquisto di forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga e lavatrici per i quali si fruisce del bonus mobili.

**BONUS VERDE**

Per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2020, spetta una detrazione IRPEF del 36% per:

- sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Il limite di spesa su cui calcolare la detrazione è di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo. Nella tipologia di spesa rientrano le eventuali spese di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi.

Come abbiamo avuto modo di vedere per gli altri interventi:

- il pagamento deve avvenire con modalità tracciabile (es. bonifico);
- il credito d'imposta va ripartito in 10 quote annuali di pari importo.

**SCONTO IN FATTURA O CESSIONE**

La novità introdotta dall'articolo 121, comma 1 del DL 34/2020 (decreto Rilancio) sta nel fatto che, per i bonus edilizi analizzati, tranne che per il bonus mobili e il bonus verde, e relativamente alle spese sostenute nel 2020 e 2021, in alternativa all'utilizzo diretto della detrazione, il legislatore ha previsto la possibilità di optare per:

- lo sconto in fattura. In tal caso sarà il fornitore a recuperare il credito di imposta o a cederlo a sua volta;
- la cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Con il provvedimento 8 agosto 2020 il direttore dell'Agenzia delle Entrate ha previsto che, nel caso il contribuente volesse opzionare, in luogo dell'utilizzo diretto, per la cessione del credito d'imposta o per lo sconto in fattura, dovrà presentare telematicamente tale opzione. La comunicazione deve essere inviata a decorrere dal 15 ottobre 2020 ed entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione, ovvero, nel caso in cui opti successivamente per la cessione delle quote residue non ancora fruite, entro il 16 marzo dell'anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei

redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.

La comunicazione telematica potrà essere presentata con accesso diretto da parte del contribuente tramite “Fisconline” oppure avvalendosi di un intermediario abilitato.

## L'Approfondimento – 3

### **Gli interpelli dell'Agenzia dell'Entrate del mese di settembre – seconda parte**

*di Francesco Burzacchi*

#### **PREMESSA**

Si propone di seguito una selezione delle massime degli interpelli elaborati nel mese di settembre 2020, dall'Agenzia delle Entrate.

#### **INTERPELLO N. 322 DEL 08/09/2020 – ACQUISTO BENI STRUMENTALI DA PARTE DI SOGGETTI LOCALIZZATI NEI “CRATERI SISMICI**

L'istante, società con sede legale e unità locali localizzate in un Comune rientrante nel “cratere sismico” di cui alla L. 189/2016, chiede chiarimenti circa la corretta applicazione della disciplina agevolativa del credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici. In particolare la società scrivente intende acquistare un nuovo carrello elevatore da utilizzare presso una propria sede e che ha pertanto il requisito della strumentalità rispetto all'attività esercitata. L'Agenzia delle Entrate chiarisce all'istante che per fruire dell'agevolazione in esame, il bene debba essere iscritto nelle voci B.II.2 “impianti e macchinari” e, B.II.3 “attrezzature industriali e commerciali” dell'attivo dello Stato Patrimoniale.

#### **INTERPELLO N. 325 DEL 9/9/2020 – DETRAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DAGLI ACQUIRENTI DELLE CASE ANTISISMICHE D.L. 63/2013**

Con il presente interpello l'istante dichiara di aver sottoscritto ad aprile 2018 con una società, un preliminare per l'acquisto di un immobile da costruire, posto in un complesso residenziale ricadente in zona sismica oggetto di risanamento conservativo, previa demolizione e ricostruzione, con opere di efficientamento energetico e conseguimento di classe energetica "A". L'istante chiede di sapere se potrà usufruire della maggiore aliquota di detrazione d'imposta del 110% di cui all'art. 119 del D.L. n. 34 del 2020 e se potrà fruire dello sconto in fattura. L'Agenzia delle Entrate chiarisce come nel caso di acquisto in una zona sismica 1, 2 o 3, di un'abitazione soggetta a misure anti sismiche, considerate le premesse poste dall'istante, spetta la detrazione del 110% anche nel caso in cui il preliminare sia stato stipulato prima del 1.07.2020, purché l'acquisto si perfezioni

entro 18 mesi dalla conclusione dei lavori e, comunque, tra il 1.07.2020 e il 31.12.2021. Sarà inoltre possibile per l'istante anche effettuare l'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito.

#### **INTERPELLO N. 328 DEL 9/9/2020 – SUPERBONUS E VILLETTE A SCHIERA**

L'istante, proprietario di una villetta a schiera, terra tetto, libera su tre lati e confinante con altro immobile tramite parete garage, volendo effettuare interventi di efficientamento energetico quale cappotto esterno che porterà un miglioramento di due classi energetiche all'immobile, chiede chiarimenti in merito alla possibilità di fruire per gli interventi descritti della detrazione prevista dall'art.119 del D.L. n. 34 del 2020. L'Agenzia delle Entrate, chiarisce all'istante che quando l'abitazione si considera funzionalmente indipendente e, pertanto quando possiede uno o più accessi autonomi dall'esterno ed impianti di proprietà esclusiva, anche se si qualifica quale villetta a schiera, è assimilata ad edificio unifamiliare e conseguentemente può fruire dell'agevolazione in argomento.

#### **INTERPELLO N. 333 DEL 10/09/2020 – AGEVOLAZIONE PRIMA CASA SOGGETTO ISCRITTO ALL'AIRE**

Tramite il presente interpello, l'istante, residente all'estero ed iscritto all'Anagrafe Italiani Residenti all'Estero (AIRE), dichiara di aver stipulato un atto di compravendita per l'acquisto di abitazione fruendo dei benefici "prima casa". Al momento della stipula, lo stesso istante ha dichiarato di voler trasferire la propria residenza presso l'immobile in questione entro 18 mesi. L'istante, impossibilitato a trasferire la residenza nel termine predetto, chiede se può continuare a fruire dell'agevolazione per l'acquisto della "prima casa" integrando l'atto di compravendita, per dare evidenza che al momento della stipula dell'atto originario possedeva i requisiti per l'applicazione dei benefici fiscali previsti per l'acquisto della "prima casa" in quanto cittadino italiano residente all'estero iscritto all'AIRE. L'Agenzia delle Entrate rilascia parere positivo all'istante a patto che l'atto integrativo, nella medesima forma giuridica del precedente, sia perfezionato entro 18 mesi dall'atto di acquisto dell'immobile.

**INTERPELLO N. 338 DEL 10/09/2020 . WELFARE VOUCHER E TRATTAMENTO IVA**

L'istante, società che svolge attività di prestazione di servizi di assistenza amministrativa, tecnica ed applicativa, nell'intento di ampliare la gamma di servizi offerti, includendovi anche i servizi di welfare aziendale, di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 51 del Tuir, per i propri dipendenti, chiede di sapere il momento impositivo Iva dei voucher. L'Agenzia delle Entrate chiarisce che i voucher sono in via generale qualificabili agli effetti dell'Iva come buoni-corrispettivi purché i beni e servizi non siano espressamente esclusi dalla normativa dei voucher: a titolo esemplificativo, l'esclusione opera per i titoli di trasporto, i biglietti di ingresso ai cinema e musei, i francobolli e buoni sconto. Al fine di individuare il momento impositivo del voucher, si rende necessario fare la distinzione tra buono-monouso e buono-multiuso la cui discriminante è la certezza o meno al momento dell'emissione del buono, del trattamento Iva applicabile alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi da intendersi come la certezza circa la territorialità dell'operazione, la natura, qualità e quantità dei beni o servizi. In conclusione, i buoni scontano l'Iva all'emissione solamente nel caso di prestazione certa: nel caso invece di buoni-multiuso, l'Iva sarà dovuta in sede di utilizzo.

**INTERPELLO N. 339 DEL 11/09/2020 – ADEMPIMENTI IN ITALIA DI SOGGETTO STABILITO ALL'ESTERO**

L'istante, società di gestione di fondi di investimento alternativi, soggetto passivo Iva non residente in Italia, privo di stabile organizzazione in Italia ma identificato direttamente ex art. 35-ter, D.P.R. 633/1972, chiede di sapere se, per le prestazioni effettuate in Italia, debba servirsi del meccanismo del reverse charge o emettere la fattura secondo le modalità ordinarie utilizzando la partita Iva italiana. L'Agenzia delle Entrate chiarisce all'istante che, nel caso di sola identificazione in Italia con attribuzione del numero di partita Iva, deve essere riportato in fattura il numero identificativo del Paese estero di provenienza ed l'evidenziazione che trattasi di operazione in inversione contabile.

**INTERPELLO N. 342 DEL 11/09/2020 – VALENZA DEL MUTUO IPOTECARIO SULL'IMMOBILE IN SUCCESSIONE**

Con il presente interpello, l'istante erede, chiede di chiarire se possa essere dedotta dalla dichiarazione di successione la somma residua al momento della morte, del debito nascente da un contratto di mutuo fondiario tra il de cuius ed un istituto bancario, non

legato all'acquisto bensì alla ristrutturazione di un bene. L'Agenzia delle Entrate conferma all'istante come, ai fini del calcolo dell'imposta di successione, possa essere dedotto dall'attivo ereditario, il mutuo contratto dal defunto per gli interventi di ristrutturazione di un immobile caduto in successione.

#### **INTERPELLO N. 344 DEL 11/09/2020 – TASSAZIONE DELLE PLUSVALENZE IN VALUTA ESTERA**

L'istante, soggetto di nazionalità Italiana, chiede chiarimenti circa il corretto trattamento fiscale della plusvalenza conseguita a seguito della vendita di partecipazione di una società estera. L'Agenzia delle Entrate chiarisce all'istante che con la realizzazione della cessione delle partecipazioni che rileva il momento impositivo, si produce un reddito diverso di cui all'art. 67, co.1 del Tuir, anche se la partecipazione detenuta riguarda una società non residente. Inoltre, ai fini della quantificazione della plusvalenza, l'istante può imputare ad incremento del costo di acquisto della partecipazione, tutte le spese e gli oneri strettamente inerenti all'acquisto delle attività finanziarie comprese le commissioni d'intermediazione. Sempre ai fini della quantificazione dei redditi derivanti dalla cessione della partecipazione, *“le spese e gli oneri in valuta estera sono valutati secondo il cambio del giorno in cui sono stati percepiti o sostenuti o del giorno antecedente più prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui sono stati percepiti o sostenuti”*. In ultimo, le plusvalenze realizzate saranno assoggettate a tassazione con l'imposta sostitutiva nella misura del 26% ai sensi dell'art. 5, co. 2, del D. Lgs n.461 del 21 novembre 1997.

#### **INTERPELLO N. 346 DEL 11/09/2020 – BONUS FACCIATE E SPESE RELATIVE AI LAVORI DI RIVERNICIATURA DEGLI SCURI E PERSIANE**

L'istante chiede se le spese per la tinteggiatura di scuri e persiane che insistono sulla facciata dell'edificio possano beneficiare del bonus facciate. L'agenzia delle Entrate chiarisce che il bonus facciate non spetta per le spese relative ai lavori di riverniciatura degli scuri e persiane in quanto gli stessi costituiscono strutture accessorie e di completamento degli infissi, anch'essi esclusi dal bonus facciate.

**INTERPELLO N. 350 DEL 15/09/2020 – CORRETTA INDIVIDUAZIONE DEL FATTURATO AI FINI DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO**

L'istante chiede chiarimenti circa la corretta individuazione del fatturato per la determinazione del contributo a fondo perduto e specificatamente se ai fini di tale calcolo, vadano considerati, oltre agli importi fatturati soggetti a Iva, anche gli importi dei rimborsi fuori campo Iva. L'istante infatti dichiara che nel caso di rilevanza delle sole operazioni soggette a Iva, rientrerebbe tra i soggetti con ricavi o compensi compresi tra 400.000 e un milione di euro mentre, se calcolasse gli importi considerando anche i rimborsi fuori campo Iva, i suoi ricavi e compensi supererebbero la soglia del milione di euro, con diversa determinazione dell'importo del contributo spettante. In risposta all'istante, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che ai fini della determinazione del fatturato per l'individuazione del contributo di cui al co. 4 dell'art. 25, Decreto Rilancio, rilevano anche i rimborsi fuori campo Iva in quanto essi rappresentano il rimborso delle spese sostenute dall'istante. I medesimi rimborsi rappresentano inoltre anche ricavi ai sensi dell'art. 85 del Tuir.

**INTERPELLO N. 354 DEL 15/09/2020 - PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO ALL'ESTERO SENZA RITENUTA D'IMPOSTA**

L'istante, fondazione che ha come obiettivo la diffusione dell'arte e l'educazione musicale della collettività attraverso la gestione diretta del proprio teatro, in un futuro prossimo scritturerà due musicisti stranieri fiscalmente residenti rispettivamente in Germania in Austria. L'istante precisa che gli artisti svolgeranno le prove in Italia, per poi esibirsi in due concerti che si terranno all'estero, sulla base di un calendario che la fondazione ha piena e incondizionata facoltà di modificare. La fondazione istante rappresenta di avere dei dubbi in merito al corretto trattamento tributario da applicare, ai fini Irpef, ai compensi che, in base ai contratti dovrà corrispondere agli artisti, fiscalmente non residenti. Dai contratti emerge che gli artisti sono sostanzialmente scritturati per svolgere delle prestazioni personali all'estero anche se nel contempo sono obbligati all'esecuzione di prove in Italia. Pertanto l'Agenzia delle Entrate ritiene che le prestazioni artistiche in esame possano considerarsi eseguite interamente all'estero e, quindi, previa presentazione da parte dell'artista, di apposita domanda corredata della certificazione di residenza fiscale all'estero, rilasciata dalla competente autorità fiscale estera e, dalla documentazione comprovante l'effettivo esercizio dell'attività lavorativa all'estero, la

fondazione istante potrà non operare la ritenuta a titolo d'imposta ai fini Irpef sul compenso per le prestazioni artistiche eseguite all'estero di cui all'art. 25, co. 2, del D.P.R. n. 600/1973.

# L'angolo Giuridico

## Verifiche fiscali e tutela del contribuente

---

di avv. Oscar Ugo

Al fine di verificare che i contribuenti provvedano correttamente agli adempimenti di legge, l'Amministrazione finanziaria dispone di una serie di poteri istruttori e di controllo<sup>9</sup>.

Accanto ai controlli di carattere eminentemente formale, la medesima può provvedere anche all'espletamento di verifiche di natura eminentemente sostanziale, finalizzate ad appurare il compimento, da parte dei contribuenti, di atti volti ad occultare profitti o dichiarare costi fittizi.

I controlli in questione assumono il nome di verifiche fiscali<sup>10</sup> e rappresentano un'attività di tipo meramente accertativo posta in essere dall'Amministrazione finanziaria, secondo il cd. criterio della globalità<sup>11</sup>, finalizzata ad acquisire e reperire ogni elemento utile all'accertamento tributario nonché a prevenire, individuare e reprimere gli inadempimenti fiscali da parte dei contribuenti e, più in generale, la violazione di norme tributarie e finanziarie.

La verifica fiscale può essere idealmente suddivisa in tre distinte fasi:

- 1) la prima fase, a seguito dell'accesso, è dedicata alla ricerca ed acquisizione dei libri, dei registri, delle scritture e dei documenti che saranno oggetto di analisi successiva;
- 2) la seconda fase, che può essere identificata con l'esecuzione dell'ispezione contabile, attiene all'esercizio delle attività di rilevazione ed acquisizione delle informazioni e dei dati ritenuti necessari per il perseguimento degli obiettivi della verifica;
- 3) la terza fase conclude e "riassume" le risultanze delle attività poste in essere, che trovano formalizzazione con la redazione del processo verbale di constatazione, di cui si dirà *infra*.

---

<sup>1</sup> Il rapporto tra contribuente ed Amministrazione finanziaria presenta peculiarità diverse, rispetto all'obbligazione civilistica, dove la relazione tra debitore e creditore è disciplinata dal diritto privato e attiene a soggetti che non soltanto versano in posizione di sostanziale parità, ma che risultano sostanzialmente "collegati" tra loro, ovvero, nella maggior parte dei casi, al creditore non sono estranee le vicende del debitore; il deficit conoscitivo gravante sull'Amministrazione finanziaria è stato colmato con la previsione di poteri autoritativi tali da permettergli di penetrare nella sfera giuridica dei contribuenti, al fine di addivenire alla piena conoscenza della situazione economica di questi ultimi.

<sup>2</sup> La verifica fiscale rappresenta una vera e propria indagine di polizia tributaria e dev'essere improntata a criteri di legalità, trasparenza, efficienza ed economicità e dev'essere eseguita nel rispetto dei diritti e delle garanzie riconosciute dalla legge al contribuente sottoposto al controllo.

<sup>3</sup> Ovvero secondo il principio di unitarietà ed interdipendenza della base imponibile dei vari tributi.

Prima di ogni verifica gli ispettori devono informare il contribuente delle ragioni e dell'oggetto della verifica, oltre che della possibilità di farsi assistere da un professionista<sup>12</sup>.

La verifica non potrà svolgersi per un periodo superiore a 30 giorni lavorativi, eccezion fatta per la possibilità di proroga per ulteriori 30 giorni nel caso di particolare complessità dell'indagine, che andrà adeguatamente motivata dal dirigente dell'Ufficio e notificata al contribuente.

È inoltre importante sottolineare che, durante le verifiche fiscali, previa autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria<sup>13</sup>, l'Amministrazione finanziaria può procedere all'apertura coattiva di plichi sigillati, casseforti e software protetti da password<sup>14</sup>, nonché a perquisizioni personali; nel caso in cui vi fossero gravi indizi che inducano a ritenere la violazione di norme tributarie, gli accessi possono riguardare anche l'abitazione del contribuente, sussistendo ragionevoli elementi che permettano di ipotizzare che in quel luogo siano presenti le relative prove.

La verifica fiscale si conclude con la redazione del processo verbale di constatazione (cd. PVC), contenente la documentazione della situazione di fatto emersa, i rilevi mossi e le conseguenti violazioni rilevate dall'Amministrazione finanziaria, nonché le richieste fatte dal contribuente e le relative risposte.

Il PVC rappresenta l'atto endoprocedimentale, avente natura giuridica di atto pubblico, con cui non soltanto vengono chiuse le operazioni di verifica, bensì, inoltre, vengono formalizzate le contestazioni al contribuente: deve contenere l'indicazione delle persone intervenute, delle dichiarazioni ricevute e in generale delle circostanze, di luogo e di tempo, nelle quali gli atti dallo stesso documentati sono compiuti.

Il contribuente può sottoscrivere o meno il PVC, in considerazione del fatto che ogni dichiarazione sottoscritta potrà essere utilizzata contro il medesimo: il PVC non è un atto impositivo ma i futuri avvisi di accertamento dell'Amministrazione finanziaria trarranno il proprio fondamento dagli elementi acquisiti nella verifica e rappresentati nel verbale.

---

<sup>4</sup> Ai sensi del primo comma dell'art. 12 della legge n. 212/2000, cd. Statuto del Contribuente, le verifiche devono svolgersi, salvo eccezionali ed urgenti ragioni da documentarsi adeguatamente, durante l'ordinario orario di esercizio dell'attività e con modalità tali da arrecare il minor pregiudizio non solo allo svolgimento dell'attività stessa, ma anche alle relazioni professionali o commerciali del contribuente.

<sup>5</sup> L'esercizio dei poteri istruttori dell'Amministrazione finanziaria incide infatti su alcuni diritti fondamentali quali l'inviolabilità del domicilio, della libertà personale e della corrispondenza, che possono essere "compressi" soltanto nel rispetto delle regole procedurali previste dalla legge

<sup>6</sup> In questo caso, i soggetti preposti alla verifica potranno prendere visione di quanto presente sui supporti informatici soltanto alla presenza del contribuente, estraendone successivamente copia; le comunicazioni via mail ricevute e non ancora visionate dal contribuente possono essere "aperte" soltanto previa autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria.

Inoltre, deve evidenziarsi che il PVC non è un atto autonomamente impugnabile, con la conseguenza che le violazioni concernenti criteri e modalità di effettuazione della verifica si ripercuoteranno sul successivo avviso di accertamento.

Il contribuente dispone di un termine di 60 giorni dalla data di consegna del PVC per la predisposizione di memorie difensive funzionali a comunicare le proprie osservazioni e le proprie richieste all'Amministrazione finanziaria, nel rispetto del principio di cooperazione tra quest'ultima e il contribuente: gli Uffici impositori dovranno valutare le osservazioni e le richieste comunicate dal contribuente, nonché motivare l'avviso di accertamento con precipuo riferimento alle osservazioni e alle richieste comunicate dal contribuente<sup>15</sup>.

Conseguentemente, l'avviso di accertamento non potrà quindi essere emanato<sup>16</sup> prima della scadenza del predetto termine, eccezion fatta per i casi di particolare e motivata urgenza, che dovranno essere adeguatamente provati dall'Ufficio impositore<sup>17</sup>.

---

<sup>7</sup> L'omessa valutazione delle osservazioni e richieste del contribuente rappresenta infatti un vizio essenziale dell'*iter* che ha condotto all'emanazione dell'avviso di accertamento.

<sup>8</sup> La Corte di Cassazione ha chiarito che per data di emanazione dell'atto deve intendersi quella in cui il medesimo è stato sottoscritto dal funzionario munito del necessario potere, cfr. Cass. n. 11088/2015.

<sup>9</sup> Tali ragioni non possono consistere nello spirare a stretto giro del termine di decadenza previsto per l'accertamento a carico dell'Amministrazione finanziaria qualora il ritardo sia dovuto soltanto all'ingiustificata inerzia o negligenza della medesima (cfr. Cass. n. 9424/2014), dovendo consistere, viceversa, in elementi di fatto che esulano dalla sfera dell'ente impositore (cfr. Cass. Ord. n. 22786/2015) quali, a titolo esemplificativo, condotte dolose o volutamente dilatorie del contribuente sottoposto a verifica, nuovi fatti emersi nel corso delle indagini fiscali, eventi eccezionali incidenti sulla normale programmazione dell'attività degli uffici (cfr. Cass. n. 151121/2015).

## Le prossime scadenze



15 ottobre 2020

### **SUPERBONUS 110%**

Dal 15.10.2020 può essere inviata all'Agenzia delle Entrate la comunicazione dell'opzione relativa al Superbonus 110% (prov. Ag. Entrate 8.8.2020 n. 283847)

16 ottobre 2020

### **VERSAMENTO RITENUTE**

Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi.

### **REDDITI 2019**

I contribuenti titolari di partita IVA che hanno optato di rateizzare le imposte e i contributi dovuti devono versare entro oggi la relativa rata con gli interessi

### **DIVIDENDI**

Termine di versamento mediante modello F24 delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente e deliberati dal 1.7.1998 nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nello stesso periodo.

### **VERSAMENTO IVA - MENSILE**

Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta di debito.

---

### **VERSAMENTO IVA - ANNUALE**

Termine di versamento della rata dell'IVA relativa all'anno d'imposta 2019 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.

---

### **IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI**

Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente

---

### **IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE**

Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax)

---

### **INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI**

Versamento dei contributi relativi al mese precedente compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps mediante il Mod. F24.

---

### **INPS – CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA**

Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata da parte dei committenti sui compensi pagati nel mese precedente

---

### **GESTIONE EX-ENPALS**

Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24 dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente

---

### **SOSPENSIONI COVID-19**

Termine di versamento della 2° rata dei versamenti relativi a ritenute IVA contributi previdenziali e assistenziali, premi Inail, avvisi bonari, somme dovute a seguito di adesioni

---

---

conciliazioni o mediazioni sospesi a causa dell'emergenza Covid-19

---

20 ottobre 2020

**OPERATORI COMMERCIALI EXTRACOMUNITARI**

Gli operatori commerciali extracomunitari identificati in Italia ai fini Iva che effettuano prestazioni di servizi tramite mezzi elettronici devono trasmettere in via telematica mediante il portale MOSS la dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel trimestre precedente contestualmente effettuare il versamento dell'Iva dovuta. L'obbligo sussiste anche in caso di mancanza di operazioni.

---

**IMPOSTA DI BOLLO - FATTURA ELETTRONICA**

Termine di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche relative al 3° trimestre 2020.

---